

TRIBUNALE DI BELLUNO - SEZ. LAVORO**Ricorso ex art. 414 c.p.c.****con istanza cautelare ex art. 669 e ss. e 700 c.p.c.****E con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

per il sig. CASTALDO GIOVANNI, nato a Saviano (NA) il 08/12/1976 e ivi residente in via Giancora n. 28, (CSTGNN76T08I469U), rapp.to e difeso, mandato in atti, dal Prof. Avv. Vincenzo De Falco, con studio in Pomigliano d'Arco, Vico Sodano n. 17, c.f. DFLVCN65A12F839A, P. IVA. 02751761210, presso cui elegge domicilio digitale. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. 0818035778 o al proprio indirizzo pec vincenzo.defalco@avvocatinola.it

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (C.F. 80015150271), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in via Forte Marghera 191, 30173 Venezia – Mestre, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia pec. ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale di Belluno (C.F. 80015150271), sede di Belluno, via Sant'Andrea n.1, 32100, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

MIUR – Ministero Istruzione e Merito (C. F. 80185250588) in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, Via G. Carducci, 6, 32022 - Caprile di ALLEGHE (BL), in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia personale ATA, nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2021/2024 a seguito dell'avviso dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, ambito territoriale di Belluno, che subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.



Oggetto: Impugnativa di licenziamento- provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratore scolastico” - azione di accertamento dell’illegittimità del decreto di riduzione del punteggio e conseguente disapplicazione e/o annullamento del decreto di rettifica del punteggio relativo al Servizio prestato in qualità di volontario presso l’Organizzazione Volontari di Prevenzione e Protezione Civile Giaguaro ODV di Saviano (NA) con il relativo ricalcolo della posizione in graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico con punteggio 0 anche in relazione ai servizi prestati A.S 2021/22 presso l’I.C di Puos d’Alpago dal 22/10/2021 al 30/04/2022, A.S 2022/23 presso l’I.I.S “U. Follador – A. De Rossi di Agordo dal 15/10/2022 al 30/06/2023; A.S 2023/24 presso l’I.C di Alleghe dal 16/09/2023 al 31/10/2023, considerati validi soltanto ai fini economici e non giuridici da parte dell’**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**, con conseguente richiesta accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della piena validità del titolo di servizio, nonché il riconoscimento giuridico dell’integrale punteggio per servizio finora svolto. Condanna alla reintegra nel posto di lavoro del ricorrente, condanna alla corresponsione degli stipendi non erogati per illegittima risoluzione del rapporto di lavoro.

FATTO

In ogni scuola sono presenti le graduatorie da utilizzare per gli incarichi a tempo determinato per le supplenze del personale ATA, c.d. graduatorie di istituto. Le graduatorie d’istituto sono divise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo il quale sono convocati i candidati. Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- art 554 del D.lgs 297/1994). Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco Infermiere, Guardarobiere, elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal MIUR con cadenza triennale.

Nel rispetto del bando di aggiornamento pubblicato con D.M. 50/2021, il collaboratore scolastico Castaldo Giovanni ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza



fascia – ATA (triennio 2021/24) con protocollo **m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3037353.30-03- 2021** indicando nella stessa alla sezione “TITOLI DI SERVIZIO” il Servizio Civile Volontario presso l’Organizzazione Volontari di Prevenzione e Protezione Civile “GIAGURO ODV” in Saviano (NA) per il periodo che va dal 01.01.2019 fino al 22.04.2021 e quindi per un periodo di 2 anni e 4 mesi.

Questo titolo gli è stato pacificamente riconosciuto negli anni addietro e in occasione del servizio prestato nell’A.S 2021/22 presso l’I.C di Puos d’Alpago dal 22/10/2021 al 30/04/2022 e nell’A.S 2022/23 presso l’I.I.S “U. Follador – A. De Rossi di Agordo dal 15/10/2022 al 30/06/2023. Il ricorrente infatti aveva depositato i titoli presso l’I.C di Puos d’Alpago. L’I.C di Puos d’Alpago lo posizionava in graduatoria con il punteggio di 9,80, comprensivo di punti 1,40 per il servizio civile volontario.

A seguito di convocazione in data 16.09.2023, il sig. Castaldo Giovanni ha stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 8859 del 18/09/2023 per assunzione da Collaboratore scolastico – 36 ore settimanali - presso I.C. “Alleghe” di Alleghe (BL) a partire dal 16.09.2023 al 30/06/2024. In data 16.10.2023 la D.S. I.C. “Alleghe” di Caprile di Alleghe (BL), con comunicazione del 16/10/2023 prot. 10201 ha avviato il procedimento, legge 241/90 e successive modifiche, finalizzato alla rideterminazione del punteggio delle graduatorie d’Istituto di 3^ fascia triennio 2021-2023 per l’emissione del decreto di rettifica del punteggio del personale ATA della provincia di Belluno, di cui al D.M. n.50 del 03/0/2021 per il profilo Collaboratore Scolastico, con eventuale risoluzione anticipata del contratto di lavoro in essere con il dipendente Castaldo Giovanni. Ad avviso dell’amministrazione scolastica, ai sensi dell’allegato A/5 della Tabella di valutazione dei titoli del D.M. 50 del 03/03/2021 **l’attività gratuita di volontariato non potrebbe essere valutata come servizio civile.**

All’esito della comunicazione il ricorrente presentava osservazioni dal seguente tenore:
“Sull’illegittimità dell’eventuale non riconoscimento del Servizio Civile Volontario dichiarato e conseguente rideterminazione del punteggio per violazione e/o errata applicazione del D.M. n.50 del 03.03.2021. Nel merito, il D.M. n. 50 del 03.03.2021, che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, pag. 17, ALLEGATO A, TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI



E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. AVVERTENZE, LETTERA a, recita che “E’ considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione di leva” e si rammenta che l’art.13 comma 2 del D.L. 77/2002 stabilisce che “il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dall’art. 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso Enti Pubblici”. Nel caso in specie il sig. Castaldo Giovanni ha dichiarato il servizio svolto presso il Servizio Civile Volontario presso l’Organizzazione di Volontari di Prevenzione e Protezione Civile “Giaguaro ODV” in Saviano (NA) per il periodo che va dal 01.10.2015 fino al 22.04.2021 e quindi per un periodo di 5 anni e 7 mesi. Si allega copia della Certificazione che attesta l’effettuazione del Servizio. Si allega al presente documentazione a confutazione per il riconoscimento del punteggio per il servizio civile volontario svolto, diversi decreti di convalida del Servizio civile volontario effettuati da altri Dirigenti Scolastici della provincia di Milano, Bologna, Reggio Emilia ecc. e varie sentenze che confermano la validazione del Servizio con il conseguente riconoscimento del punteggio. La ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate e conformi ai dettami normativi di cui all’Allegato A del D.M. 50 del 03.03.2021 alla lettera “A”. In merito la Giurisprudenza ha affermato che: “sulla scorta del dettato normativo che impone alla P.A. di valutare i documenti e le memorie presentate dal cittadino, l’amministrazione è tenuta a darne conto nella motivazione del provvedimento finale”; o ancora che: “ne consegue che l’omessa valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale, produce l’illegittimità del provvedimento finale per difetto di motivazione”; oppure che: “ad ogni modo, l’obbligo di esame non impone un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato stesso”; (ex plurimis Tar Lazio, Sez.II,



10.07.2014, n. 7343; Tar Liguria, Sez.I, 20.02.2004; Cons.St., Sez.IV, 21 Maggio 2010, n. 3224; Tar Umbria, Sez.I, 20.01.2011, n. 16; Cons.St., Sez.V, 13.10.2010, n. 7472; Tar Calabria, Sez.II, 11.02.2011, n. 203; Tar Campania, Sez.III, 4.11.2008, n. 19267; Tar Abruzzo, Sez.I, 6.06.2007, n. 285). In conclusione, l'apertura del provvedimento di rideterminazione del punteggio dalle graduatorie **appare illegittimo** in quanto la Pubblica Amministrazione, I.C. "Alleghe" di Caprile di Alleghe (BL), ha, forse male interpretata la legge, e totalmente omissa l'applicazione delle norme legislative. In conclusione, si **CHIEDE il riconoscimento del punteggio del Servizio Civile Volontario, in applicazione della legge e delle norme dettate nel D.M. 50 del 03.03.2021 nonché di tutte le sentenze giudiziarie favorevoli presenti non ultima la Sentenza n. 1215 del 07.09.2021 Tribunale di Velletri, allegata al presente. Nella remota possibilità che le su estese osservazioni non dovessero sortire effetto nei termine di legge, ci aiuterà la possibilità che ci è riconosciuta anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 28 del 02.01.2020, la quale consente al lavoratore di avere, sottoscritta dal Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, copia della Relazione con tutte le motivazioni del diniego dell'attribuzione del punteggio dovuto e di adire le vie legali presso le opportune sedi per il risarcimento dei DANNI SUBITI ESUBENTI. Allegati: 1. Attestazione del Servizio Civile Volontario 2. Copia Sentenza n.1215 del 07.09.2021 Tribunale di Velletri. 3. Decreto di Rettifica Punteggio Istituto scolastico di Bologna – Palmieri R. 4. Decreto di Rettifica Punteggio Istituto scolastico di Reggio Emilia–Oriente M. 5. Decreto di Rettifica Punteggio Istituto scolastico di Milano – Tufano M. 6. Decreto di Rettifica Punteggio Istituto scolastico di Bologna – Tartagli R. Saviano, li 18.10.2023". Il ricorrente allegava pertanto la decisione del Tribunale di Velletri e un provvedimento favorevole adottato dall'Istituto scolastico di Reggio Emilia, su un caso identico al suo.**

Una volta ricevute le osservazioni, il dirigente scolastico adottava il provvedimento prot. 10873 del 31.10.2023 ribadendo che il servizio volontario non poteva essere tenuto in considerazione ai fini del mantenimento del punteggio. Ad avviso del dirigente "il servizio prestato dal sig. Castaldo Giovanni si configura come attività gratuita di volontariato e non come servizio civile, come da riscontro prot. n. 10665 del 26/10/2023 del Dipartimento per le



Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in cui viene dichiarato che il sig. Castaldo Giovanni non risulta inserito nella banca dati del suddetto Dipartimento”.

Con il successivo provvedimento prot. 10874 del 31.10.2023, sulla base dell'avvenuta rettifica del punteggio, lo stesso Dirigente decretava l'annullamento dell'individuazione del Sig. Castaldo Giovanni quale destinatario di un contratto per supplenza a tempo determinato su posto di Collaboratore Scolastico fino al 30 giugno 2024 e la conseguente rescissione del contratto di lavoro prot. n. 8859 del 18/09/2023 di Collaboratore Scolastico a tempo determinato per 36 ore settimanali sottoscritto con il Sig. Castaldo Giovanni - nato a Saviano (NA) il 08/12/1976 - C.F. CSTGNN76T08I469U con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro dal 16/09/2023 al 30/06/2024— ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 del Codice Civile, nonché a far data dal 01/11/2023 cessa anche ogni effetto economico.

In relazione ai servizi prestati dal Sig. Castaldo Giovanni:

- A.S 2021/22 presso l'I.C di Puos d'Alpago dal 22/10/2021 al 30/04/2022;
- A.S 2022/23 presso l'I.I.S “U. Follador – A. De Rossi di Agordo dal 15/10/2022 al 30/06/2023;
- A.S 2023/24 presso l'I.C di Alleghe dal 16/09/2023 al 31/10/2023;

viene riconosciuto il solo trattamento economico, ma non giuridico; pertanto, i servizi sopra indicati per effetto del punteggio riformato in graduatoria sono stati considerati come prestati di fatto e non di diritto con la conseguenza che agli stessi non potrà essere attribuito nessun punteggio.

Impugnativa di licenziamento-provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratore scolastico” - Impugnativa del licenziamento

Con comunicazione prot. n. 12039 dell'11.12.2023 il ricorrente impugnava formalmente i provvedimenti. A tale impugnativa faceva riscontro la nota prot. n. 12426 del 28.12.2023 con la quale il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Alleghe rinviava alle precedenti determinazioni assunte. Il ricorrente, pertanto, nonostante abbia diritto al punteggio per effetto del servizio prestato, si trova al momento senza lavoro, senza stipendio e senza la possibilità di presentare lo stesso titolo in occasione dell'imminente pubblicazione del nuovo bando per gli



aggiornamenti nelle graduatorie. L'intimato licenziamento/risoluzione del contratto comminato dall'Istituto Comprensivo, così come il decreto di rettifica del punteggio delle graduatorie di Istituto di terza fascia disposto dall'Istituto Comprensivo sono provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, per tutti i motivi di seguito riportati.

Con il presente atto, il ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità dei suddetti provvedimenti, adottati nei suoi confronti, onde ottenere la disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti, con conseguente ripristino del punteggio ingiustamente decurtato, la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, fondando le sue pretese sulle seguenti e concordanti osservazioni in fatto ed in diritto.

DIRITTO

1.- SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

I provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione *“atti amministrativi presupposti”* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. Ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*. Sul punto è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con



l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente al corretto inserimento nella graduatoria, e/o connesso alle conseguenze giuridiche ed economiche connesse all'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

COMPETENZA TERRITORIALE TRIBUNALE ADITO

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.



Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Il ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

Via G. Carducci, 6, 32022 - Caprile di ALLEGHE (BL), come sopra già indicato.

Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro,

2.- Sull'illegittimità del decreto di rettifica e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi indicati dal D.M. 50/2021 in ordine alla verifica della domanda di inserimento. Violazione del principio del legittimo affidamento.

La normativa dispone espressamente che le verifiche in merito ai titoli dichiarati debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e, devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza **e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.** Il D.M. n. 50/2021 all'art. 1 così dispone, comma 3. *Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.* Al comma 4 è precisato che ...4. *Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai*



laboratori per gli assistenti tecnici. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. All'art 6 viene ribadito che **11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.**

3.- Violazione e falsa applicazione della legge 241/90. Manifesta ingiustizia.

Ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90 "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei



provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo". Nel caso di specie gli atti impugnati configurano un annullamento retroattivo del punteggio attribuito dall'I.C di Puos d'Alpago, che aveva inserito il ricorrente nella relativa graduatoria, dal 22 Ottobre 2021, con il punteggio di 9,80, comprensivo, come si ripete, dei 1.40 punti per il servizio civile volontario. Anche qualora si volesse ritenere pertanto che il dirigente dell'I.C. di Alleghe avesse ancora il potere di procedere all'annullamento, il provvedimento sarebbe parimenti illegittimo per il decorso del termine massimo di 12 mesi.

4.- Violazione del principio di legittimo affidamento. Assenza di motivazione in merito all'interesse pubblico. Mancata comparazione con gli interessi del destinatario del provvedimento.

Il principio del legittimo affidamento costituisce un principio consolidato che impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario: ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, senza che sia effettuato un corretto bilanciamento e valutati gli interessi del destinatario che aveva confidato nella regolarità della sua posizione giuridica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza, 4 maggio 2018, n. 5; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza, 28 aprile 2020, n. 8236). Non si può non richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 14198/2004, ove si afferma che il comportamento secondo buona fede, ove sia parte una pubblica amministrazione viene integrato dalle norme procedurali amministrative della Legge 241/1990. L'interesse del privato incide ancor di più nella valutazione discrezionale della P.A. nelle ipotesi in cui il provvedimento abbia prodotto effetti favorevoli nella sfera giuridica soggettiva di questi. A tal proposito, ci si è chiesti se, in questi casi, possa configurarsi una posizione giuridica soggettiva in capo al privato, meritevole di tutela.



Nel caso di specie, come detto, la verifica dei titoli veniva effettuata in occasione del primo rapporto di lavoro con l'Istituto Comprensivo di Puos d'Alpago nell'anno scolastico 2021/2022 dal competente Dirigente scolastico che si è fatto consegnare dal ricorrente tutta la documentazione, e all'esito dei controlli EFFETTUATI in esecuzione delle disposizioni e delle direttive di cui al D.M. 50/2021, in ordine ai titoli presentati dalla ricorrente a corredo e a sostegno della domanda di inclusione nella graduatoria terza fascia del personale Ata, ha proceduto all'assunzione in servizio. **A distanza di circa oltre anni, i medesimi titoli, vengono invece giudicati invalidi, senza che nulla sia mutato nelle more, senza che sia intervenuto alcun provvedimento giudiziale che abbia sentenziato alcunché sulla validità o meno, sulla presunta falsità o meno dei titoli, oggetto del presente giudizio. L'amministrazione pertanto non ha più il potere di esercitare nuovamente lo stesso controllo già effettuato in occasione del primo contratto stipulato.** La disciplina dell'art. 72 dpr 445/2000, nello stabilire il termine di 30 gg. per la risposta sulle richieste dei controlli sulle dichiarazioni presentate, persegue proprio la finalità di celerità del relativo procedimento.

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art 21 *octies* della legge 241/90 può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica, anche a prescindere dall'evidente illegittimità nel merito del provvedimento, come di seguito meglio precisato, configura pertanto una violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che il ricorrente, dopo aver espletato il servizio sulla base del punteggio conferito per aver prestato il servizio volontario, si vede poi, a distanza di tre anni, annullare il relativo punteggio, con il riconoscimento del servizio prestato soltanto ai fini economici e non giuridici.

5.- ERRONEITA' PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. VIOLAZIONE DEL D.M. 50/2021, VIOLAZIONE DEL D.LGS. 77/2002.

Il Dm. N. 50 del 3.3.2021 disciplina l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale A.T. per il triennio 2021/2024, all'allegato A, tabella di valutazione dei titoli



culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto. Secondo tale allegato

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. **È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. I punteggi relativi al titolo sono i seguenti:** 9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1)(5): per ogni anno: 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 0,05 (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

Correttamente, pertanto il ricorrente era stato inserito nella graduatoria con il punteggio di 1,40 (0,60 + 0,40 + 0,40, cfr. allegato calcolo analitico) che sono stati illegittimamente sottratti. D'altronde la disciplina del D.M. n. 50/2021 è sotto tale profilo identica a quella delineata dal D.M. n. 640/2017 che aveva regolamentato l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2018/2021.

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1215 del 7.9.2021 ha già avuto modo di affermare l'illegittimità del provvedimento di rettifica delle graduatorie di istituto fondato sulla motivazione che il ricorrente avesse svolto il servizio civile come volontario e non obbligatorio. I provvedimenti impugnati sono illegittimi, sia per espressa previsione normativa, che per evidente irrazionalità, dal momento che l'obbligo di leva è stato abolito. A chiarire le modalità di valutazione del servizio civile per le graduatorie ATA terza fascia è stato il MIUR, attraverso la nota n. 8151 del 13.3.2015. Il documento precisa che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del d.lgs 77/2002. Quest'ultimo, infatti, stabilisce che il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato, nei concorsi pubblici, con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. Il servizio civile volontario venne istituito con la legge 6 marzo 2001 n. 64, qualificandolo non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio ma,



appunto, come volontario e inizialmente avviato in via sperimentale. La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1° gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi ad essere accessibile anche alle donne nonché ai cittadini di sesso maschile che non avessero già prestato il servizio militare. Quindi il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come **“servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali”**, in coerenza con quanto disposto nel citato allegato A del D.m. 50/2021.

D'altronde in tal senso si registra la corretta applicazione dei citati principi anche in altri casi, da parte dell'amministrazione scolastica (cfr. provvedimento istituto Reggio Emilia in atti).

**RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMESSO
DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE
SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.**

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente prot. n. 8859 del 18/09/2023 per assunzione da Collaboratore scolastico – 36 ore settimanali - presso I.C. “Alleghe” di Alleghe (BL) a partire dal 16.09.2023 al 30/06/2024. Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”*. Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire la supplenza se l'Istituto scolastico resistente non avesse illegittimamente ed infondatamente rettificato il punteggio e risolto il contratto di lavoro a termine, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il ricorrente, pertanto sulla scorta di



tali gravi palesi illegittimità ha diritto a essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con il punteggio aggiuntivo di 1,40, con conseguente caducazione dei provvedimenti di rettifica e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, **nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.**

Periculum in mora

Si fa rilevare all'On.le Giudicante come le graduatorie si compongono sulla base della adesione e quindi sulla proposizione di domanda di partecipazione da parte del candidato al bando che il Miur pubblica, solitamente tra il mese di marzo e aprile. Parte ricorrente è precaria, senza occupazione, e ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio che legittimamente gli spetta e la reintegra nel posto di lavoro fino alla scadenza naturale del contratto. Il tutto al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze. La riduzione del punteggio effettuata dall'amministrazione scolastica e la contestuale non rilevanza giuridica dei periodi di servizio prestati, con l'azzeramento del punteggio per i periodi di lavoro espletati, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione dei **prossimi, imminenti, aggiornamenti delle apposite graduatorie del personale Ata**, in vista delle convocazioni, previste in occasione dell'avvio del prossimo anno scolastico. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del prossimo anno scolastico. Difatti l'illegittima rettifica del punteggio ha determinato un grave pregiudizio per il ricorrente, peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Il non corretto punteggio conferito al ricorrente gli impedisce di essere chiamato per gli incarichi, sulle proprie classi di concorso, con preferenza rispetto ai colleghi che possiedono un punteggio in graduatoria inferiore rispetto a quello legittimamente spettante al ricorrente. Ed anche in conseguenza del



fatto che candidati meno graduati avranno l'opportunità – negata al ricorrente - di cumulare punteggio, progredire in graduatoria ed occupare posizioni migliori ai fini dell'assunzione anche con carattere di stabilità. L'urgenza si riferisce sia al corrente anno scolastico, per il quale il ricorrente ha perso il suo posto di lavoro, sia in relazione all'imminente pubblicazione del bando per l'aggiornamento delle graduatorie, che verrà pubblicato nei prossimi mesi. Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. Il **Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016**, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*. La **Suprema Corte** ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, **Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287**). D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in *Dir. Lay.* 2000,400; nello stesso senso, ex muftis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in *Lavoro nella Giur.*, 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in *Lavoro giur.* 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016). Ed ancora il **Tribunale di Chieti** nella già citata ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che *“Quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto [a tempo indeterminato] e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente ‘perdita di chance’, vista alla luce della più recente*



giurisprudenza in materia". Qualora vi sia piena evidenza dell'illegittimità del licenziamento, la lesione di diritti sia patrimoniali che extrapatrimoniali del lavoratore giustifica di per sé l'emanazione di un provvedimento d'urgenza non essendovi ragioni per differire nel tempo una reintegrazione nel posto comunque dovuta >> (Trib. Busto Arsizio 29.10.2010); << Sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mini la professionalità del lavoratore ed il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante attività lavorativa >> (Trib. Milano 14.6.2010);

Il sig. Castaldo Giovanni, pertanto, come sopra rappr.to e difeso,

RICORRE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, **in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte**, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così provvedere:

-preliminarmente emettere, **ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c.**, i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente in via principale,

- accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora:

a) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di rettifica del punteggio prot. n. 8859 del 18/09/2023 e conseguente prot. 10874 del 31.10.2023, di risoluzione del contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali su posto di Collaboratore Scolastico fino al 30 giugno 2024 e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto

b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico con l'aggiunta del punteggio di 1,40 per il citato servizio prestato, con conseguente caducazione dei provvedimenti di rettifica e risoluzione del contratto di lavoro impugnato;

c) Condannare l'amministrazione scolastica all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione del ricorrente nelle



graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi anche in relazione ai servizi prestati negli anni antecedenti negli altri istituti, nonché condannare gli istituti resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Comprensivo di Alleghe di n° 36 ore settimanali e con scadenza al 30.06.2024;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo del punteggio di 1,40 per il servizio volontario civile prestato dal ricorrente,

nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di rettifica del punteggio prot. n. 8859 del 18/09/2023 e conseguente prot. 10874 del 31.10.2023, di risoluzione del contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali su posto di Collaboratore Scolastico fino al 30 giugno 2024 e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto

f) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico con l'aggiunta del punteggio di 1,40 per il citato servizio prestato, con conseguente caducazione dei provvedimenti di rettifica e risoluzione del contratto di lavoro impugnato;

g) Condannare l'amministrazione scolastica all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi anche in relazione ai servizi prestati negli anni antecedenti negli altri istituti, nonché condannare gli istituti resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Comprensivo di Alleghe di n° 36 ore settimanali e con scadenza al 30.06.2024;

h) accertare e dichiarare la validità del titolo del punteggio di 1,40 per il servizio volontario civile prestato dal ricorrente



i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero **alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali**, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata.

l) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

m) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

A tal fine il ricorrente

CHIEDE

che l'adito Giudice del Lavoro voglia fissare con decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, invitando le stesse a comparire personalmente, emettendo i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti: 1.- Domanda di aggiornamento graduatorie; 2.- Stralcio graduatoria I.C. Puos d'Alpago. 3.- Contratto di lavoro a tempo determinato; 4.- Comunicazione avvio del procedimento; 5.- Osservazioni presentate; 6.- Decreto di rettifica punteggio; 7.- Decreto di risoluzione contrattuale. 8.- Impugnativa licenziamento; 9.- Nota di conferma; 10.- D.M. 50/2021; 11.- Nota ministeriale; 12.- Decreto dell'I.C. Reggio Emilia. 13. Estratto graduatoria con punteggio rettificato. 14.- Comunicazione Ministero agosto 2021. 15.- Calcolo analitico del punteggio 1,40. 16. – Controllo veridicità dichiarazioni rese. 17.- Conferma decreto risoluzione contratto. 18.- Cedolini paga. 19.- Dichiarazione sostitutiva. 20.- richiesta convalida punteggio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002, e ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo il ricorrente un reddito inferiore ad € 34.481,46 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi



Prof. Avv. Vincenzo De Falco

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia personale ATA, nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2021/2024 a seguito dell'avviso dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, ambito territoriale di Belluno e per cui chiede l'attribuzione del punteggio legittimamente spettante e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati,

si chiede

all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto di Belluno o altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Prof. avv. Vincenzo De Falco

